



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI




presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/20

Circ. n. 615/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
30/09/2020 U-rsp/6201/2020



Agli Ordini territoriali
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: **Decreto-legge 16/07/2020 n.76**, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 – **art.37** – Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti - prime indicazioni

Con la presente si segnalano alcune importanti novità in materia di obbligo della PEC e domicilio digitale per gli iscritti all'albo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali.

Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del **decreto-legge 16 luglio 2020 n.76¹** (cd "Decreto Semplificazioni"), infatti, sono divenute definitive le modifiche recate dal provvedimento d'urgenza al testo dell'art.16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in tema di domicilio digitale dei professionisti.

Il tutto al dichiarato fine di rendere effettivo il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art.3 del Codice dell'amministrazione digitale e con l'obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

In sintesi:

- 1) Al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un "domicilio digitale" di cui all'art.1, comma 1, lettera *n-ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82" (art.37, comma 1, lettera *a*), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);

Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

¹ Intitolato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

- 2) Il **cd domicilio digitale** non è altro che un recapito digitale², legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;
- 3) Per effetto della riforma il **domicilio digitale diventerà obbligatorio** per imprese e **professionisti iscritti agli albi professionali** e si rafforza il sistema sanzionatorio.
- 4) Viene introdotto l'obbligo della **diffida ad adempiere, entro 30 giorni**, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all'Ordine di appartenenza;
- 5) In caso di mancato riscontro positivo alla diffida³, l'Ordine di appartenenza deve applicare la **sanzione della sospensione dall'esercizio della professione** (la legge riporta: "sospensione dal relativo albo o elenco"); sospensione che terminerà nel momento in cui l'iscritto comunica all'Ordine l'avvenuta attivazione di un domicilio digitale;
- 6) Viene ribadito che **qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l'elenco riservato**, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell'art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell'obbligo di comunicare al registro INI-PEC l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce **motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell'Ordine territoriale inadempiente**, ad opera del Ministero della Giustizia.

Si riporta di seguito, per completezza, il testo integrale della disposizione di cui all'**art.37, comma 1, lettera e)**, del **decreto-legge n.76/2020**, come convertito dalla legge n.120/2020:

"e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi".

² Questa la formulazione dell'**art.1, comma 1, lettera n-ter**, del **d.lgs. 7 marzo 2005 n.82** ("Codice dell'amministrazione digitale"): "domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n.910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".

³ Si tratta, in sostanza, di un ammonimento formale rivolto all'iscritto, preannunciandogli conseguenze pregiudizievoli (la sospensione dall'albo), se non porrà in essere una determinata condotta entro il termine di trenta giorni (l'attivazione di un domicilio digitale).

Si tratta, come noto, di doveri già gravanti da alcuni anni sugli iscritti agli albi, ma ai quali non si accompagnava una chiara individuazione della sanzione applicabile, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Adesso, approfittando del veicolo normativo costituito dal “Decreto Semplificazioni”, il Governo ha precisato – all’art.37 citato – che alla mancata attivazione di un domicilio digitale da parte dei professionisti iscritti all’albo deve fare seguito, dopo l’inutile esperimento della procedura basata sull’inoltro di una formale⁴ diffida ad adempiere, la misura della **sanzione della sospensione a tempo indeterminato** dall’albo, sulla falsariga di quanto avviene nell’ipotesi prevista dall’art.2 della legge 3 agosto 1949 n.536 (mancato versamento della quota annuale di iscrizione).

E, allo stesso modo di quanto previsto nel caso di morosità contributiva, una volta che l’iscritto si è messo in regola (*rectius*: ha comunicato per iscritto all’Ordine l’avvenuta attivazione del proprio domicilio digitale), viene meno la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.

A questo proposito si segnala il recente **parere** rilasciato dal **Ministero della Giustizia** (prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell’obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza.

Di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell’Ordine, oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, l’Ufficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia **propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione**, *“rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”*, con conseguente competenza all’irrogazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale (in allegato).

Secondo il parere del Ministero della Giustizia datato 9 settembre 2020 (ma con protocollo ufficiale del 17/09/2020), pertanto, **la sanzione della sospensione dall’albo deve essere applicata dall’Ordine territoriale**, cui spetterà anche – come al solito – operare le necessarie variazioni e annotazioni sull’albo professionale.

Il pronunciamento ministeriale si rivela allora molto utile, per la sua autorevolezza, per indirizzare la soluzione ad una questione che presentava notevoli margini di incertezza e rischiava di dare adito ad interpretazioni divergenti a livello locale ed a seconda della Categoria interessata.

Si ritiene che la risposta ministeriale fornita all’Ordine dei Giornalisti – *ma con indubbia valenza e rilevanza per tutte le professioni ordinistiche* – intenda farsi implicitamente carico anche delle pesanti conseguenze pratiche che avrebbe determinato la diversa soluzione, con riguardo all’operatività e al buon andamento degli Ordini territoriali.

Si rimanda comunque, sul punto, alla integrale lettura del parere ministeriale allegato.

⁴ L’esigenza di certezza giuridica circa l’avvenuta ricezione della diffida ad adempiere all’iscritto fa ritenere necessario l’invio della medesima tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

Resta ferma – in ogni caso - l’ordinaria procedura di contestazione delle decisioni così adottate e il diritto di presentare ricorso al Consiglio Nazionale, in sede giurisdizionale.

Va ricordato che anche il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in passato, aveva sollecitato gli Ordini a verificare il rispetto dell’art.16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185 (v. la **circolare CNI 2/07/2010 n.348**, rinvenibile sul sito www.cni.it).

Allo stesso modo, è opportuno rammentare che – a seguito di una convenzione con la società Aruba PEC – il Consiglio Nazionale, a suo tempo, aveva messo a disposizione degli Ordini un servizio gratuito di fornitura della PEC, senza costi per gli iscritti (v., ad esempio, le **circolari CNI 21/10/2009 n.273** e **12/02/2010 n.306**).

La previsione contenuta nel Decreto semplificazioni – oltre ad aggiornare le definizioni tecniche – pertanto, **non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente nell’ordinamento: quello di attivare e comunicare all’Ordine/ Collegio di appartenenza il proprio domicilio digitale.**

Di pari passo, l’art.37 del Decreto Semplificazioni allarga lo spettro dei casi in cui l’Ordine professionale si espone al **rischio di scioglimento e commissariamento**⁵, includendovi la reiterata inadempienza al dovere di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali dei professionisti⁶.

Vi è dunque – da un lato - il rafforzamento di un obbligo già vigente in capo agli iscritti agli Ordini professionali⁷ e – dall’altro lato – la previsione di precisi e stringenti compiti in capo al Consiglio dell’Ordine territoriale (l’invio della formale diffida ad adempiere entro 30 giorni e l’applicazione della sospensione, in caso di mancata ottemperanza alla diffida nei 30 giorni).

Il tutto all’evidente fine di favorire e implementare l’utilizzo della posta elettronica certificata⁸ nelle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e professionisti.

Le nuove misure sono operative dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.76/2020 (il 17 luglio 2020)⁹ e sono divenute stabili a partire dalla entrata in vigore

⁵ Con tutta evidenza, tale estrema misura – che ricalca i noti precedenti di cui all’art.8 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944 n.382 e all’art.8, comma 12, del DPR 137/2012 – sanziona, in questa circostanza, la mancata collaborazione dell’organismo professionale nell’attuazione degli obiettivi avuti di mira dalla legge.

⁶ Con l’ulteriore precisazione (non contenuta nella precedente formulazione della disposizione di cui all’art.16 del decreto-legge n.185/2008) che tale scioglimento avverrà “ad opera del Ministero vigilante”.

⁷ V., in proposito, già la **circolare CNI 16/01/2009 n.186** e quelle successive.

⁸ Una conferma della imprecisa tecnica legislativa utilizzata nell’occasione dal Legislatore si ha osservando come nella rubrica dell’art.37 del DL n.76/2020 è rimasto il riferimento alla “posta elettronica certificata” invece che, come nel testo dell’articolo, al “domicilio digitale”.

⁹ Ai sensi dell’art.65 del decreto-legge 16/07/2020 n.76, “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale...”.

della legge di conversione (il 15 settembre 2020)¹⁰.

Come noto, il Governo ha posto la questione di fiducia in sede di approvazione definitiva del Decreto semplificazioni e questo ha precluso la possibilità di migliorare il testo finale, che sconta una non perfetta tecnica legislativa e alcune incertezze interpretative di cui il CNI ha cercato di farsi carico in questa sede, a beneficio dell'attività degli Ordini territoriali degli Ingegneri.


Il Consiglio Nazionale manifesta comunque sin d'ora la propria disponibilità ad affrontare gli ulteriori problemi applicativi che potranno scaturire dall'esperienza concreta, in funzione di collaborazione istituzionale.

Al momento, l'invito è quello di provvedere ad una attuazione tempestiva e integrale del dettato normativo, **diffidando mediante raccomandata A/R tutti gli iscritti che non si fossero ancora dotati di un domicilio digitale**, con la contestuale avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida dell'Ordine entro i successivi 30 giorni, si procederà senza indugio alla applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, che sarà efficace fino a che l'iscritto non comunicherà il proprio indirizzo digitale.

Si confida sulla pronta e fattiva collaborazione dei destinatari della presente, anche al fine di scongiurare il pericolo – in caso di inerzia - di una procedura di scioglimento e commissariamento dell'Ordine provinciale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



ALLEGATI:

- 1) Art.16 decreto-legge n.185/2008, come risultante a seguito delle modifiche operate dall'art.37 del decreto-legge n.76/2020;
- 2) Parere Ministero della Giustizia, m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U.

MC2309Circ

¹⁰ Ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 11/09/2020 n.120.

D.L. 29-11-2008 n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»⁽¹¹⁸⁾.

5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.⁽¹²⁵⁾

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.^{(126) (126)}

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'*articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.* ⁽¹²⁴⁾

6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. ⁽¹²⁹⁾



7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.* Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,* comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro. ⁽¹²⁷⁾



7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'*articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82* l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'*articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013,* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. ⁽¹²³⁾

[8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'*articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,* istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. ^{(120) (130)}]

[9. Salvo quanto stabilito dall'*articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,* le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti

ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. ^{(120) (131)}]

[10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. ^{(120) (132) (135)}]

10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'*articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340*, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'*articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'*articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, come sostituita dal *decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.* ^{(119) (133)}

10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis. ^{(119) (134)}

11. Il comma 4 dell'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*, è abrogato. ⁽¹²¹⁾

12. I commi 4 e 5 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro

soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.»⁽¹²²⁾

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'*articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.⁽¹²²⁾

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».⁽¹²²⁾

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.⁽¹²²⁾

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».⁽¹²²⁾

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».⁽¹²²⁾

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.⁽¹²²⁾

12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».⁽¹²²⁾

12-decies. Al comma 1-bis dell'*articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, il secondo periodo è soppresso.⁽¹²²⁾

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.⁽¹²²⁾

(118) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

- (119) Comma inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.
- (120) Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.
- (121) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.
- (122) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.
- (123) Comma inserito dall'*art. 25, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 5 del medesimo art. 25, L. 183/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 37, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (124) Comma inserito dall'*art. 37, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (125) Comma inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 21-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, e dall'*art. 34, comma 44, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.
- (126) Per l'estensione dell'obbligo previsto dal presente comma, vedi l'*art. 5, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.
- (127) Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*, dall'*art. 27, comma 2, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135*, e, successivamente, dall'*art. 37, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (128) Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2* e, successivamente, dall'*art. 37, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (129) Comma inserito dall'*art. 37, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (130) Comma abrogato dall'*art. 37, comma 1, lett. f), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (131) Comma abrogato dall'*art. 37, comma 1, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (132) Comma abrogato dall'*art. 37, comma 1, lett. h), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (133) Vedi, anche, il *Prov. 1 aprile 2009*.
- (134) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Prov. 1 aprile 2009*.
- (135) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'*art. 6, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
-



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti

OGGETTO: richiesta di parere su art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 76/2020
Rif. prot. DAG n. 126786.E del 7 agosto 2020.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto a questo Ministero di esprimere un parere in merito alla natura del procedimento introdotto dall'art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

La norma, in particolare, al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea, ha riscritto il comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con la novella da ultimo apportata, il citato comma 7-bis così dispone: "*Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio*".

Il dubbio esegetico sollevato dal Consiglio remittente – ma la questione si presta, per la verità, a interessare l'intero settore delle professioni ordinistiche – concerne la natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell'obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all'albo di appartenenza.

Secondo il principio generale sancito per le professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*", presso i Consigli dell'Ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Il carattere sanzionatorio del provvedimento di sospensione – così testualmente definito dal legislatore – potrebbe fare propendere per la natura disciplinare dello stesso, con la conseguenza che dovrebbe essere trattato dall'apposito consiglio di disciplina e essere assoggettato alle relative modalità procedurali.

Tuttavia, due elementi fondamentali fanno propendere per la natura amministrativa della sanzione della sospensione.

Anzitutto, si tratta di una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale, non riguardando in alcun modo l'esercizio dell'attività professionale, sicché non si giustifica l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio rivestente natura disciplinare.

Poi, il legislatore ha congegnato il procedimento disciplinare come autonomo e separato dalle funzioni amministrative demandate all'organo consiliare, sicché l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del collegio è un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfermare la natura disciplinare. Sotto questo profilo, può osservarsi che si tratta di una sanzione univocamente predeterminata, mentre i provvedimenti disciplinari sono normalmente graduabili in funzione della gravità dell'illecito commesso.

Queste considerazioni, nel loro complesso, a parere di questa Direzione generale – con interpretazione condivisa dal sig. Capo di Gabinetto con nota prot. GAB n. 28788.U e DAG n. 131819.E del 20 agosto 2020 – depongono per la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di preconditione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento.

Del resto, non si tratta certamente del primo provvedimento sanzionatorio, non rivestente natura disciplinare, adottato direttamente da un organo consiliare.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, al provvedimento di sospensione che adotta il Consiglio circoscrizionale forense nei confronti degli iscritti che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, espressamente non avente natura disciplinare a norma dell'art. 29, comma 6, della legge n. 247/2012.

Si tratta, peraltro, di un procedimento del tutto analogo a quello introdotto dalla norma in oggetto, nel quale la sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento, ossia a eliminare la ragione posta a fondamento della sanzione.

Roma, 9 settembre 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

